

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI STRUMENTALI PER LA FRUIZIONE DELLE SPIAGGE LIBERE COMUNALI FINO AL 30/09/2021

Tra:

il **Comune di LAVAGNA** (c.f. e P. IVA ----- con sede in nella persona di
Di seguito, per brevità, anche denominato il **“Comune”** o l’**“Amministrazione Comunale”**;

e
la **Società** (c.f.), con sede legale in
....., iscritta presso il Registro delle Imprese di
....., in persona del legale rappresentante
..... di seguito, per brevità, anche denominata **“Affidatario”**;

Il Comune e la Concessionaria, di seguito congiuntamente denominati le **“Parti”**.

PREMESSO CHE

- Con Deliberazione di Giunta Comunale num. 70 del 29/05/2020 è stato impartito indirizzo al Dirigente del Settore Servizi Tecnici Territoriali di procedere con l’approvazione di un avviso pubblico per l’affidamento dei servizi strumentali per la fruizione delle spiagge libere comunali fino al 30/09/2020;
- con Determinazione Dirigenziale num. ---- del ----- è stato approvato avviso pubblico ed il modello di istanza relativamente alla stagione balneare 2021 e comunque fino al 30/09/2021;
- che entro il termine per la presentazione delle domande, con nota acquisita al protocollo generale dell’Ente in data al num. è pervenuta manifestazione di interesse della società
- con determinazione dirigenziale num. del è stata approvata la graduatoria finale per l’affidamento gratuito dei servizi strumentali per la fruizione delle spiagge libere comunali fino al 30/09/2021;

dato atto che relativamente al tratto di arenile compreso tra e (spiaggia individuata con la denominazione LIDO ...) è risultata aggiudicataria la società

Premesso tutto quanto sopra, tra le Parti

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - Premesse. Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

ART. 2 - Oggetto. Con la presente convenzione la società, si impegna ad assicurare gratuitamente i servizi strumentali nella spiaggia libera compresa nel tratto di arenile tra E, a partire dalla data di sottoscrizione della presente convenzione e fino al 30/09/2021 ovvero fino al termine della stagione balneare 2021.

La presente convenzione è volta esclusivamente a regolare l’effettuazione dei servizi stabiliti nel presente articolo e non costituisce autorizzazione, né espressa né tacita, allo svolgimento di ulteriori servizi e/o attività che richiedono, normativamente, preventivi atti di assenso e/o autorizzazioni.

Art. 3 – Obblighi a carico dell’affidatario. L’affidatario si obbliga a garantire:

- I servizi di sanificazione secondo le disposizioni di cui alle ordinanze regionali di riferimento;
- adottare adeguate misure di comunicazione e sensibilizzazione volte a favorire il rispetto delle norme del distanziamento sociale;
- garantire l’accesso libero e incondizionato agli utenti delle spiagge libere, fatta salva l’osservanza degli obblighi e della normativa in materia di emergenza epidemiologica da COVID-19, nei limiti della capienza e nel rispetto del distanziamento sociale e comunque nel rispetto delle linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative allegata all’ordinanza del Presidente della Regione Liguria num. 30/2020.

Il mancato adempimento dei predetti obblighi convenzionali, ovvero la violazione della normativa vigente in materia di personale o di gestione delle spiagge libere, comporterà la decadenza della convenzione previa notifica della diffida da parte dell'Ente ed in caso di mancato adempimento entro i successivi 7 (sette) giorni dalla predetta notifica.

Art. 4 – obblighi normativi. L'affidatario assume a proprio carico tutti gli eventuali oneri assicurativi e previdenziali di legge, ed assicura il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione di eventuali lavoratori dipendenti.

Dovranno essere comunque rispettate tutte le norme previste in materia di sicurezza, ambiente, demanio marittimo, emergenza epidemiologica da COVID-19 ed ogni altra norma applicabile.

Dovranno inoltre essere rispettate le disposizioni stabilite nell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale 17/05/2020 num. 30 ed alle linee di indirizzo ad essa allegate, al Decreto Dirigenziale della Regione Liguria – Dipartimento Salute e Servizi Sociali – Settore Tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro num. 2269/2020 ad oggetto "Modifica DD 1959/2020 posticipo inizio stagione balneare 2020 e COVID 19" nonché agli ulteriori atti che dovessero essere emanati in relazione a tale emergenza.

L'affidatario assume a proprio carico altresì l'obbligo di rispettare la normativa nazionale e regionale vigente in materia di gestione delle spiagge libere.

Art. 5 – Durata. La presente convenzione ha durata dalla data di stipula fino al 30/09/2021 ovvero fino al termine della stagione balneare 2021.

ART. 6 - Privacy. Ai sensi degli artt. 13 del Regolamento UE 2016/679 "G.D.P.R." si informa che i dati personali sono trattati sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per le finalità di cui alla presente procedura.

ART. 7 - Modifiche alla Convenzione. Qualsiasi altro accordo o patto tra le Parti che integri, modifichi e/o deroghi, in tutto o in parte, quanto stabilito nella presente Convenzione dovrà avere forma scritta ed essere sottoscritto da entrambe le Parti.

ART. 8 - Registrazione. La presente Convenzione, redatta in duplice originale, sarà registrata in caso d'uso, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) della tabella allegata al D.P.R. 26.04.1968 n. 131. Le spese di atto e di registrazione saranno a carico dell'affidatario.

ART. 9 - Foro esclusivo. Per qualsiasi controversia derivante dalla presente Convenzione sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Genova.

Letto, confermato e sottoscritto,

Lavagna

Il Comune
(.....)

L'Affidatario
(.....)